



**Comune di San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia**

Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare all'Attività Amministrativa

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.28 DEL 12.03.2005

SOMMARIO

<i>ALLEGATI</i>	5
<i>CAPO I</i>	6
<i>GENERALITÀ</i>	6
ART. 1	6
AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 2	6
CASI DI ESCLUSIONE	6
<i>CAPO II</i>	7
<i>CONSULTAZIONE DI ASSOCIAZIONI</i>	7
<i>AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</i>	7
ART. 3	7
PRINCIPI GENERALI	7
ART. 4	7
RICHIESTA DI PARERI	7
ART. 5	7
AUDIZIONI PUBBLICHE	7
<i>CAPO III</i>	9
<i>PRESENTAZIONE DI PROPOSTE,</i>	9
<i>PETIZIONI E ISTANZE</i>	9
ART. 6	9
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI	9
ART. 7	10
PETIZIONI	10
ART. 8	10
ISTANZE	10
<i>CAPO IV</i>	11
<i>PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI DI INIZIATIVA POPOLARE</i>	11
ART. 9	11
INIZIATIVA	11
ART. 10	11
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA	11
ART. 11	12
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	12
ART. 12	12
PROPOSTE DI INIZIATIVA DELLE CONSULTE FRAZIONALI E TEMATICHE	12

CAPO V	13
REFERENDUM PROPOSITIVO E CONSULTIVO	13
ART. 13	13
PRESENTAZIONE DEL QUESITO	13
ART. 14	13
FORMULAZIONE DEL QUESITO	13
ART. 15	14
ESAME DEL QUESITO E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ	14
ART. 16	14
RACCOLTA DELLE FIRME	14
ART. 17	15
AUTENTICA DELLE FIRME	15
ART. 18	15
REVOCA E SOSPENSIONE DEL REFERENDUM	15
ART. 19	16
INDIZIONE DEL REFERENDUM	16
ART. 20	16
DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE	16
ART. 21	17
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM	17
E UFFICI ELETTORALI SEZIONALI	17
ART. 22	17
OPERAZIONI DI VOTO	17
ART. 23	18
OPERAZIONI DI SCRUTINIO	18
ART. 24	18
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	18
ART. 25	18
RECLAMI	18
ART. 26	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
CAPO VI	20
CONSULTE TERRITORIALI	20
ART. 27	20
ISTITUZIONI	20
ART. 28	20

COMPOSIZIONE	20
ART. 29	21
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	21
ART. 30	21
OPERAZIONI DI VOTO	21
ART. 31	21
NOMINA E DURATA	21
ART. 32	22
REQUISITI	22
ART. 33	22
INSEDIAMENTO	22
ART. 34	22
CONVOCAZIONE	22
ART. 35	24
SEDUTE	24
ART. 36	24
PARERI	24
ART. 37	25
FACOLTA' DELLE CONSULTE TERRITORIALI	25
ART. 38	25
ASSEMBLEE DEI CITTADINI	25
ART. 39	25
INIZIATIVE DEGLI ORGANI DEL COMUNE	25
ART. 40	25
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	25
ART. 41	26
RIUNIONE DELLE PRESIDENZE	26
ART. 42	26
MEZZI FINANZIARI E PERSONALE	26
ART. 43	26
SEDE	26
ART. 44	26
ISTITUZIONE CONSULTA DEL CAPOLUOGO	26
ART. 45	27
COMPOSIZIONE	27
ART.46	27

FUNZIONAMENTO27

ALLEGATI

CAPO I GENERALITÀ

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli Istituti di Partecipazione previsti dalle norme legislative nazionali e regionali e dallo Statuto del Comune al fine di assicurare il diritto ad una piena e consapevole partecipazione di tutti i cittadini all'azione amministrativa dell'Amministrazione Comunale (art. 48 Statuto del Comune).

2. Gli istituti di partecipazione sono:

- la consultazione di Associazioni nei procedimenti amministrativi (art. 52 dello Statuto)
- la presentazione di proposte, petizioni e istanze (art. 55)
- il diritto di presentazione di proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare (art. 60)
- il Referendum propositivo e consultivo (art. 61)
- la Consulta frazionale e tematica (art. 50)

ART. 2 CASI DI ESCLUSIONE

Le norme riguardanti le Associazioni di promozione sociale (art. 49 dello Statuto) ed il Difensore civico (art. 62 dello Statuto) sono oggetto di distinte norme regolamentari.

CAPO II
CONSULTAZIONE DI ASSOCIAZIONI
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 3
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune riconosce la funzione sociale delle associazioni culturali, sportive, ricreative socioassistenziali ed in genere di tutte quelle che in qualsiasi forma perseguono finalità riconosciute di interesse generale e può avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
2. In particolare il Consiglio Comunale può consultare le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro Comunale previsto dall'art. 49 e le altre individuate dall'art. 48 dello Statuto, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti generali o settoriali che, in qualunque modo, coinvolgono gli interessi e le finalità delle stesse.
3. La consultazione delle associazioni può avvenire con le seguenti modalità:
 - richiesta di pareri;
 - audizioni pubbliche.

ART. 4
RICHIESTA DI PARERI

1. Salve le facoltà di intervento previste dagli art. 15 e 16 del vigente Regolamento sul Procedimento amministrativo, alle associazioni individuate nell'art. 3 può essere richiesto parere qualora, nell'ambito di un procedimento amministrativo, il responsabile dello stesso abbia particolari necessità istruttorie. La richiesta deve essere controfirmata dal responsabile di servizio.
2. Il parere deve pervenire al responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione informativa necessaria.
3. Entro lo stesso termine potranno essere richiesti agli uffici comunali competenti i documenti e le informazioni integrative necessarie per la formulazione del parere per i quali non sia vietato l'accesso.
4. Nel caso il parere non venga espresso entro il termine, l'organo competente all'emanazione dell'atto procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
5. Della valutazione del parere dovrà essere dato atto nella motivazione del provvedimento.
6. Quando la richiesta del parere riguarda atti di competenza degli organi istituzionali del comune, essa sarà formulata dal Sindaco o dall'Assessore competente con le stesse modalità, termini ed effetti previsti dai commi precedenti.

ART. 5
AUDIZIONI PUBBLICHE

1. Nei procedimenti di competenza della Giunta Comunale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dal Regolamento sopracitato, l'Assessore competente può proporre al Sindaco di promuovere un'audizione dei soggetti interessati, a norma del presente articolo.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata alla quale possono prendere parte le Amministrazioni Pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante pubblicazione, almeno 10 giorni prima, mediante affissione all'Albo pretorio e diffusione di avvisi nei principali luoghi pubblici salvo l'adozione di forme di pubblicità diverse e più opportune in relazione ai casi concreti.
4. L'Assessore competente individua i soggetti ammessi a partecipare e, qualora vi siano richieste di partecipazione da respingere per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.
5. Nei 10 giorni precedenti l'audizione apposito fascicolo con il materiale informativo già acquisito nel corso del procedimento e per il quale è consentito l'accesso, viene depositato nell'ufficio comunale indicato nell'avviso e messo a disposizione degli interessati che potranno presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del Responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione e nella motivazione riporta in modo sintetico le conclusioni dettagliate nel verbale.
7. Nei procedimenti di competenza del Consiglio Comunale i poteri previsti da questo articolo sono conferiti alla Commissione consiliare competente per materia. Il ruolo spettante all'Assessore in base ai commi precedenti, è assunto dal presidente della commissione.

CAPO III
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE,
PETIZIONI E ISTANZE

ART. 6
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Le associazioni iscritte nel Registro comunale, nonché le associazioni sindacali e di categoria a rappresentatività comunale possono presentare proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale quando la materia della deliberazione, secondo la previsione dello Statuto, attiene alle finalità delle associazioni medesime.
2. Nel caso previsto dal comma precedente, al testo della proposta ed alla relazione esplicita di cui all'art. 10, dovrà essere allegato esclusivamente il verbale dell'assemblea dei soci, che a maggioranza ha approvato la proposta, senza ulteriori formalità.
3. La responsabilità circa la veridicità del contenuto del verbale e della qualità di associati dei votanti all'assemblea suddetta è dei soggetti che, in base allo Statuto, hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 7
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono rivolgere petizioni al Sindaco per esporre comuni necessità.
2. La petizione deve essere presentata per iscritto senza particolari formalità da uno o più soggetti per qualunque materia di pubblico interesse.
3. La petizione deve essere indirizzata al Sindaco, deve essere formulata in modo chiaro e conciso e deve contenere le generalità dell'autore e comunque gli elementi che ne consentano l'identificazione.
4. Salvo quanto previsto dalle leggi penali vigenti, non saranno prese in considerazione le petizioni anonime o espresse con linguaggio oltraggioso.
5. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di esaminare la petizione e di comunicare all'interessato il proprio intendimento entro 60 giorni dalla presentazione e decorrenti dalla data del protocollo generale.

ART. 8
ISTANZE

1. Le istanze dei cittadini consistono in richieste di informazioni agli organi politici del Comune rappresentati in Consiglio Comunale circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto.
2. Il fatto previsto dal precedente comma deve consistere in un accadimento passato già verificatosi nella realtà materiale e non può riguardare le intenzioni dell'amministrazione circa un fatto che potrà prodursi nel futuro.
3. L'istanza deve comunque avere ad oggetto fatti dei quali l'Amministrazione è o comunque deve essere informata in base ai compiti istituzionali svolti dalla stessa.
4. Alle istanze, che non possono comunque pregiudicare la riservatezza di terzi, si applicano le disposizioni previste per le petizioni ed in particolare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

CAPO IV
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 9
INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare delle deliberazioni consiliari è esercitata:
 - a) da almeno 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) dai soggetti previsti dall'art. 6;
 - c) da ciascuna consulta frazionale e tematica.
2. La proposta non è ammessa per le materie indicate nell'art. 60 dello Statuto comunale e per i provvedimenti destinati a produrre effetti esclusivamente nella sfera di interessi dei singoli soggetti.
3. La proposta non può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio.

ART. 10
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto e deve riportare in calce le generalità e la sottoscrizione di tre elettori promotori.
2. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Comune deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.
3. Sull'ammissibilità della proposta con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare stabiliti dall'articolo precedente decide la Giunta Comunale prima di autorizzare la raccolta delle firme che deve avvenire con le modalità previste per il referendum consultivo.
4. Sull'ammissibilità della proposta, con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare ed alla presenza dei requisiti formali previsti da questo Regolamento, decide la Giunta Comunale entro 15 giorni dalla presentazione della proposta. La decisione è comunicata ai promotori.
5. La raccolta delle firme deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente. Nei successivi 5 giorni, uno dei promotori previsti dal 1 comma di questo articolo deve depositare la proposta completa delle sottoscrizioni presso il Servizio Segreteria. I certificati attestanti l'iscrizione alle liste elettorali saranno acquisiti d'ufficio.
6. Sulla legittimità e correttezza della procedura di formazione e di presentazione della proposta e della documentazione prescritta, è responsabile il Segretario Comunale che, qualora ravvisi una qualunque irregolarità, riferisce immediatamente alla Giunta che può, con propria insindacabile decisione, stabilire un termine per le eventuali sanatorie da comunicare tempestivamente ai promotori.

ART. 11
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Decorsi 3 mesi dal deposito della proposta o dalla sanatoria delle eventuali irregolarità, se il Consiglio non si è pronunciato, la proposta è iscritta e discussa nella prima seduta successiva.

ART. 12
PROPOSTE DI INIZIATIVA DELLE CONSULTE FRAZIONALI E TEMATICHE

1. La deliberazione consiliare proposta dalle consulte frazionali e tematiche segue il procedimento previsto dai precedenti articoli salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Fra i promotori devono figurare o il Presidente della Consulta oppure minimo due componenti della Consulta, le comunicazioni verranno fatte ai promotori e a tutta la Consulta.
3. Le consulte di frazione e tematiche possono presentare proposte di iniziative riguardanti temi di interesse della frazione o generali, sempre inerenti all'ambito comunale e attinenti agli obiettivi istitutivi delle consulte tematiche. Al testo della proposta e alla relazione esplicativa di cui all'art.10 dovrà essere allegato obbligatoriamente il verbale della consulta di frazione o tematica , dove la proposta sia stata approvata a maggioranza degli intervenuti, senza ulteriori formalità.
4. La responsabilità circa la veridicità del contenuto dei verbali e della qualità di residenti nell'ambito della frazione dei votanti è del presidente della Consulta.

CAPO V
REFERENDUM PROPOSITIVO E CONSULTIVO

ART. 13
PRESENTAZIONE DEL QUESITO

1. Il referendum propositivo e consultivo è regolato dall'art. 61 dello Statuto e dal presente Regolamento e, per quanto non previsto, dalla normativa compatibile in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti.
2. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare presso la Segreteria del Comune apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco contenente i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare unitamente alla sottoscrizione ed alla indicazione delle generalità di tre promotori.
3. Della presentazione dell'istanza è rilasciata ricevuta ai promotori, è data comunicazione ai consiglieri ed apposito avviso è affisso all'albo pretorio.
4. L'istanza non può essere presentata nei 6 mesi antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio Comunale.
5. Il Segretario Comunale procede ad un primo esame dell'istanza esclusivamente in riferimento alla correttezza formale del quesito mentre la valutazione della correttezza sostanziale è di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 61 dello statuto.
6. In caso di irregolarità formali che si verificano nella fase della presentazione dell'istanza, della raccolta delle firme e del deposito della documentazione, il Segretario stabilisce un termine per la sanatoria dei vizi e per le eventuali integrazioni e, se necessario o ne è fatta richiesta, mette a disposizione, gli strumenti tecnici affinché il quesito sia formulato in termini corretti sia chiarito, semplificato e reso coerente.

ART. 14
FORMULAZIONE DEL QUESITO

1. L'oggetto del quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e deve essere riferito a problemi affini e ben individuabili interessanti l'intera collettività comunale.
2. Se il quesito fa riferimento a precedenti atti deliberativi deve indicare la data, il numero e l'oggetto degli stessi.

ART. 15
ESAME DEL QUESITO E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 delibera circa l'ammissibilità del quesito a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso positivo, individua e stanziava nell'ambito del bilancio i mezzi necessari per lo svolgimento del referendum. Viene contestualmente fissato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, di regola coincidente con il periodo primaverile.
2. Non sarà ammissibile il quesito che riguarda materie espressamente escluse dall'art.60 dello Statuto o che presenta con le stesse uno stretto collegamento, materie che esulano dalla competenza del Consiglio Comunale o che contrastino con norme poste dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.
3. La decisione circa l'ammissibilità o meno del referendum è tempestivamente comunicata ai promotori.

ART. 16
RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme deve essere effettuata su fogli di carta libera entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
2. Su ciascuno di essi deve essere esattamente riportato in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato nell'istanza del referendum.
3. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Servizio elettorale, successivamente alla comunicazione prevista dall'articolo precedente, dove un dipendente appositamente delegato appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma.
4. I fogli sono restituiti senza ritardo ai promotori che ne rilasciano ricevuta.
5. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati successivamente al termine finale per la raccolta stabilito dal comma 1.

ART. 17
AUTENTICA DELLE FIRME

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli indicati nell'articolo precedente scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita.
2. La firma può essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal Sindaco, da un suo delegato, dai Consiglieri comunali che abbiano dato la disponibilità, dal Segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
3. L'autenticazione deve indicare la data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio.
4. I certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune sono acquisiti d'ufficio.
5. Il Sindaco sotto la propria responsabilità garantisce l'effettiva disponibilità, in orari determinati di norma compresi nell'orario d'ufficio, del personale preposto alle autentiche.
6. I promotori provvedono al deposito delle sottoscrizioni, raccolte presso la Segreteria, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta.
7. Il Segretario entro 15 giorni verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni che non devono essere inferiori ad un quarto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco con l'invio, ove sussistano tutte le condizioni prescritte, a fissare la data della consultazione.
8. Il Sindaco entro 10 giorni dal ricevimento del verbale previsto dal comma precedente, provvede all'indizione del Referendum secondo le disposizioni dell'articolo seguente oppure comunica ai promotori la non procedibilità del richiesto referendum affiggendone copia all'albo pretorio per darne pubblico avviso.

ART. 18
REVOCA E SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum il Consiglio Comunale deliberi nella materia oggetto del quesito su cui dovrebbero pronunciarsi gli elettori o sopravvengano altri eventi tali da rendere inutile la consultazione popolare, il referendum è revocato.
2. Si procede ugualmente al referendum nel caso la disciplina introdotta dalla nuova delibera riaffermi i medesimi principi ispiratori o mantenga nei suoi punti essenziali la stessa disciplina o lo stesso contenuto che con il referendum si è inteso modificare o non si pervenga ad una soluzione definitiva.

3. Nel caso previsto dal comma precedente il quesito terrà conto della delibera intervenuta.
4. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio, di sopravvenute elezioni nazionali o regionali impreviste o altri eventi eccezionali il referendum è automaticamente sospeso. Il procedimento referendario prosegue entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio o dalla cessazione della causa di sospensione.
5. La revoca del referendum è deliberata dal Consiglio, nella prima seduta successiva al verificarsi dei fatti previsti dal comma 1, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 19 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento, unica anche nel caso i quesiti presentati fossero due, nel periodo determinato dal consiglio.

ART. 20 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto e riguarda tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, dell'intero comune o della frazione interessata, con l'esclusione dei cittadini residenti all'estero.
2. La consultazione è valida se partecipano al voto almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.
3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco comunica agli elettori il testo del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'ora, le sedi e le modalità della votazione. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi scolastiche e in altre strutture comunali.

ART. 21
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
E UFFICI ELETTORALI SEZIONALI

1. Presso la Segreteria del Comune, entro 10 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Comunale, o da suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti comunali nominati dal Sindaco e da due Presidenti di sezione, scelti mediante sorteggio, prima della votazione referendaria, al momento della costituzione dei seggi. Le funzioni di segretario verbalizzate sono svolte da uno dei dipendenti comunali.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di segretario verbalizzante. I componenti sono nominati dal Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, fra i nominativi negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il loro compenso sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale richiesto. Il Presidente viene convocato nel pomeriggio del sabato precedente la data della consultazione per la presa in consegna delle liste di sezione, delle schede, del verbale di votazione e del materiale in dotazione del seggio.
3. Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni, può stabilire un numero di sezioni diverso da quello previsto per le elezioni politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.

ART. 22
OPERAZIONI DI VOTO

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva dalle ore 8.00 alle 20.00 e la legittimazione al voto avviene in base all'iscrizione alle liste elettorali sezionali ed alla identificazione mediante apposito documento di riconoscimento senza quindi la necessità di alcun certificato elettorale.
2. Avvenuta l'identificazione e prima della consegna della scheda elettorale sarà richiesto a ciascun elettore l'apposizione della propria firma sulla lista sezionale a fianco del proprio nominativo.
3. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno di svolgimento del referendum e le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti del seggio.
4. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale dal quale risulti, tra l'altro, il numero dei votanti da trasmettere alla Segreteria del Comune, unitamente alle urne sigillate contenenti le schede, al termine delle operazioni di votazione.

ART. 23
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. L'ufficio centrale, dopo aver determinato il numero degli elettori che hanno votato e, constatato che è stata raggiunta la quota di partecipazione al voto richiesta per la validità della consultazione, procede al compimento delle operazioni di scrutinio, separatamente per ogni sezione.
2. Se alla consultazione non ha partecipato il numero minimo degli aventi diritto prescritto, l'ufficio elettorale centrale senza procedere allo scrutinio, dichiara nullo il referendum.
3. Le operazioni di scrutinio avvengono di norma immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.
4. Le stesse sono documentate in apposito verbale, distintamente per ciascuna sezione.
5. Il verbale è trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti.

ART. 24
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Compite le operazioni di spoglio dei voti l'ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum.
 2. Quando il referendum ha ottenuto una risposta favorevole il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento deliberativo entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, sia nel caso intenda conformarsi al risultato, sia nel caso intenda discostarsene, in quest'ultimo caso deve motivare tale decisione.
- Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi tre anni dalla stessa.

ART. 25
RECLAMI

1. In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, da presentarsi entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, decide il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 26
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il facsimile della scheda per il referendum è approvato con separato provvedimento dalla Giunta Comunale. Nella scheda è indicato il quesito letteralmente riprodotto e sono riportati due rettangoli con all'interno le

dizioni si e no. Per l'espressione del voto sarà necessario barrare o apporre altro segno inequivoco su una delle due caselle.

2. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda a propria cura e spese, negli spazi che la giunta metterà a disposizione con proprio provvedimento. Qualsiasi attività di propaganda dovrà cessare 48 ore prima dell'inizio della consultazione. É esclusa l'applicazione della normativa in materia di propaganda prevista per altre consultazioni elettorali.

3. Ai referendum promossi dal Consiglio Comunale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli precedenti. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.

CAPO VI CONSULTE TERRITORIALI

ART. 27 ISTITUZIONI

1. In attuazione a quanto previsto dallo statuto comunale sono istituite le seguenti consulte di frazione:
 - a) CONSULTA DI PONTENOVO
 - b) CONSULTA DI BARCACCIA
 - c) CONSULTA DI GRASSANO
2. Fanno parte delle consulte gli abitanti delle vie di cui all'elenco allegato al presente regolamento

ART. 28 COMPOSIZIONE

1. Le Consulte di frazione sono così formate:
 - a) CONSULTA DI PONTENOVO -7 componenti
 - b) CONSULTA DI BARCACCIA-7 componenti
 - c) CONSULTA DI GRASSANO -5 componenti
2. I membri delle Consulte di frazione sono eletti dai cittadini nel corso di una consultazione elettorale convocata dal Sindaco, in ogni località entro nove mesi dalla proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale.
3. Ogni consultazione dovrà essere ampiamente pubblicizzata a cura della Amministrazione Comunale, con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio ed informazione sugli organi di stampa locali e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla stessa Amministrazione.
4. Il Sindaco, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione di cui al secondo comma, promuove un pubblico incontro in ogni frazione. Tale pubblico incontro, che sarà presieduto dal Sindaco o dal Vice Sindaco o da un assessore delegato, ha lo scopo di illustrare le funzioni ed i compiti delle Consulte Territoriali, di promuovere la conoscenza del presente regolamento.
5. Le candidature potranno essere formalizzate, attraverso richiesta scritta indirizzata al Sindaco, nel corso dell'incontro pubblico o nel periodo intercorrente tra l'incontro pubblico e le 48 ore precedenti l'inizio delle operazioni di voto.
6. All'inizio della giornata elettorale, prima delle operazioni di voto, sarà predisposto adeguato cartellone, con la lista di tutti i candidati, da esporre nel seggio elettorale.

ART. 29
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale sarà costituito da tre persone formalmente individuate con atto della Giunta Comunale fra i componenti l'albo dei presidenti di seggio, l'albo degli scrutatori e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a determinare anche eventuali compensi.

ART. 30
OPERAZIONI DI VOTO

1. La consultazione elettorale si svolge in una unica giornata dalle ore 9 alle ore 18 e la legittimazione al voto sarà opportunamente valutata dai componenti del seggio tramite esibizione di documento di identità in corso di validità o conoscenza diretta e verifica della residenza.

2. Sulla scheda elettorale ogni cittadino residente nella frazione potrà esprimere segretamente il proprio voto di preferenza per un solo candidato, scrivendone il cognome oppure il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata all'interno della scheda tenendo presente che:

- a) la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per un candidato compreso nella lista;
- b) in caso di identità di cognome fra candidati si deve scrivere sempre il nome e il cognome;
- c) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- d) la scheda deve essere restituita debitamente piegata.

3. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere l'effettiva volontà dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- a) presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) contengano un numero di preferenze eccedente il numero massimo consentito.

ART. 31
NOMINA E DURATA

1. Le Consulte di frazione sono nominate dal Sindaco sulla base del risultato elettorale entro quindici giorni dalle elezioni, previa verifica delle sole condizioni di eleggibilità dei membri.

2. Ogni Consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti.

3. Qualora per mancanza di surroganti venga meno la metà dei componenti, si procede a nuove elezioni.

4. Le Consulte Frazionali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

ART. 32 REQUISITI

1. Possono essere eletti a membri della Consulta e partecipano alla relativa votazione:
 - a) i cittadini residenti nel territorio della consulta identificato come da allegato elenco;
 - b) i cittadini residenti nel territorio della consulta che non hanno la nazionalità italiana;
 - c) i cittadini residenti nel territorio della consulta che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età alla data fissata per l'elezione.
2. Non possono far parte della Consulta Territoriale:
 - i consiglieri comunali;
 - i dipendenti del Comune;
 - gli assessori comunali;
3. La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica.
4. Il trasferimento di residenza in altro comune o in una zona del comune rientrante in un'altra consulta territoriale o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

ART. 33 INSEDIAMENTO

1. La Consulta di frazione è insediata pubblicamente dal Sindaco o suo delegato.
2. Nella seduta di insediamento, i membri della Consulta eleggono, con voto segreto, il Presidente e il Vice Presidente
3. Questi sono eletti con almeno la metà più uno dei voti dei componenti attribuiti alla Consulta. L'eletto assume immediatamente la presidenza e di tale nomina viene data comunicazione al Sindaco.
4. Il Presidente della Consulta nomina tra i componenti il Segretario della Consulta.

ART. 34 CONVOCAZIONE

1. La Consulta di frazione è convocata dal Presidente di propria iniziativa, dal Sindaco, su richiesta scritta al Presidente di almeno due componenti o di un numero di cittadini elettori della frazione pari a cinque volte il numero dei componenti la Consulta stessa.
2. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta.
3. La convocazione della Consulta di frazione è comunicata al Sindaco, agli Assessori, ai capi-gruppo consiliari, ai consiglieri comunali residenti nella frazione ed alla cittadinanza con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

4. Alle Consulte dovranno essere invitati permanentemente senza diritto di voto, i rappresentanti delle Associazioni locali iscritti all'albo comunale
5. E' autonomia decisionale della consulta la possibilità di invitare altri rappresentanti significativi del territorio della frazione.
6. La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal Presidente, dal Vice Presidente, oppure da almeno tre componenti della Consulta.

ART. 35 SEDUTE

1. Le sedute delle Consulte sono pubbliche, tranne quando si trattino questioni che comportano valutazioni su persone o interessi privati.
2. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.
4. Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il Presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.
6. Delle sedute viene redatto apposito verbale a cura del Presidente della Consulta o di segretario verbalizzante dallo stesso incaricato che provvederà a trasmetterlo, entro otto giorni, al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari.
7. Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune ove chiunque può prenderne visione.
8. I componenti delle Consulte esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.
9. Per i lavori della Consulta si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate dal Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

ART. 36 PARERI

1. Le Consulte di frazione sono organi consultivi e propositivi dell'Amministrazione Comunale per le questioni di maggiore rilevanza riguardanti le rispettive frazioni.
2. Le Consulte, entro il 30 settembre di ogni anno, possono sottoporre proposte all'Amministrazione comunale da valutare in sede di redazione del bilancio di previsione
3. Le Consulte esprimono parere consultivo-preventivo in forma scritta sui seguenti atti fondamentali del Comune:
 - a. bilancio di previsione e piano triennale degli investimenti;
 - b. varianti generali allo strumento urbanistico del Comune.
4. Devono essere interpellate prima dell'approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche di rilievo riguardanti le rispettive frazioni ed esprimere parere in merito.
5. I pareri sono allegati agli atti di Consiglio o di Giunta Comunale cui sono riferiti.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti le Consulte sono informate, mediante idonea documentazione, in tempo utile per l'emissione dei propri pareri e suggerimenti.

ART. 37
FACOLTA' DELLE CONSULTE TERRITORIALI

1. Le Consulte di frazione possono compiere autonomamente i seguenti atti:

- a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località;
- b) presentare petizioni e proposte alla Giunta, al Consiglio Comunale e a qualsiasi ente od organizzazione;
- c) invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, di altri enti pubblici o privati, per riferire su determinati argomenti.

ART. 38
ASSEMBLEE DEI CITTADINI

1. Le Consulte di frazione, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini della località, riferiscono sulla loro attività e discutono i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle iniziative.

ART. 39
INIZIATIVE DEGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Sindaco può convocare le Consulte di frazione per l'esame dei singoli problemi.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare le Consulte di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi ed atti amministrativi.

ART. 40
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta di frazione:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) firma i verbali e le comunicazioni;
- c) convoca e presiede la Consulta e le assemblee dei cittadini; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- d) mette in votazione le singole questioni poste all'ordine del giorno e dà corso alle indicazioni della Consulta stessa riferendo al Sindaco ed ai rappresentanti di altri enti pubblici circa la situazione della Consulta e le sue esigenze;
- e) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente della Consulta;
- f) è invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale;
- g) gli vengono comunicati gli Ordini del Giorno del Consiglio Comunale.

ART. 41
RIUNIONE DELLE PRESIDENZE

1. Tutti i Presidenti delle consulte di frazione sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco, almeno due volte l'anno, allo scopo di:
- a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
 - b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
 - c) esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate a pronunciarsi; coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.

ART. 42
MEZZI FINANZIARI E PERSONALE

1. Alle spese per il regolare funzionamento delle Consulte di frazione provvede l'Amministrazione Comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio.
2. Le Consulte si avvalgono, per le loro attribuzioni ed attività, d'intesa col Sindaco e con gli Assessori competenti, degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 43
SEDE

1. Il Comune mette a disposizione, quali sedi delle Consulte, locali idonei.

CAPO VII
CONSULTE TEMATICHE

ART. 44
ISTITUZIONE CONSULTA DEL CAPOLUOGO

- 1.L'Amministrazione , in attuazione dell'art.50 comma 4 dello Statuto, nel principio di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della comunità, istituisce una consulta tematica e rappresentativa della popolazione del Capoluogo.che sarà investita delle problematiche relative al centro del paese, denominata CONSULTA DEL CAPOLUOGO.

ART. 45
COMPOSIZIONE

La Consulta del Capoluogo è formata da 11 componenti.

ART.46
FUNZIONAMENTO

Per quanto riguarda nomina, durata e funzionamento della consulta tematica, si applicano gli artt. da 28 c.2 a 43 del presente Regolamento.

ALLEGATO:**CONSULTE TERRITORIALI E TEMATICHE SUDDIVISIONE**

VIA	CONSULTA
VIA BARCACCIA	BARCACCIA
VIA BERGONZE	BARCACCIA
VIA CORNACCHIA	BARCACCIA
VIA CROCETTA	BARCACCIA
VIA F.LLI CERVI	BARCACCIA
VIA FORNACE	BARCACCIA
VIA G.LEOPARDI	BARCACCIA
VIA L.ARIOSTO	BARCACCIA
VIA MOLE	BARCACCIA
VIA PRAMPOLINI oltre incrocio Via Sessanta	BARCACCIA
VIA S.QUASIMODO	BARCACCIA
VIA STRADELLE BIANCHE	BARCACCIA
VIA TUGURIO	BARCACCIA
GALLERIA C.LEVI	CENTRO
P.ZZA 1^ MAGGIO	CENTRO
P.ZZA C.SARTORI	CENTRO
P.ZZA IV NOVEMBRE	CENTRO
PIAZZA MATTEOTTI	CENTRO
PIAZZA MEUCCIO RUINI	CENTRO
VIA A. DE GASPERI	CENTRO
VIA A.FRANK	CENTRO
VIA A.LIGABUE	CENTRO
VIA A.NEGRI	CENTRO
VIA A.NOVELLA	CENTRO
VIA A.TOSCANINI	CENTRO
VIA C.PAVESE	CENTRO
VIA C.SARTORI	CENTRO
VIA CADORIO	CENTRO
VIA CADUTI DEL LAVORO	CENTRO
VIA CAMPANINI	CENTRO
VIA CAMPO D'AVETTO	CENTRO
VIA CARLO A.DALLA CHIESA	CENTRO
VIA CHIERICI	CENTRO
VIA CURIEL	CENTRO
VIA D.NOTARI	CENTRO
VIA DELLA COSTITUZIONE	CENTRO

VIA DELLA REPUBBLICA	CENTRO
VIA DELLA RESISTENZA	CENTRO
VIA DELLE AMBROGINE	CENTRO
VIA DIETRICH BONHOEFFER	CENTRO
VIA DON L.GHIRELLI	CENTRO
VIA DON MILANI	CENTRO
VIA DON MINZONI	CENTRO
VIA DON P.BORGHI	CENTRO
VIA E.MATTEI	CENTRO
VIA EISINGEN	CENTRO
VIA ENRICO RUBALTELLI	CENTRO
VIA F.BURANI	CENTRO
VIA F.PETRARCA	CENTRO
VIA F.TURATI	CENTRO
VIA FONTANETO	CENTRO
VIA FOSSE ARDEATINE	CENTRO
VIA G.BONETTI	CENTRO
VIA G.DI VITTORIO	CENTRO
Via G.MARCONI	CENTRO
VIA G.ROSSINI	CENTRO
VIA G.VERDI	CENTRO
VIA GHIRARDI	CENTRO
VIA GIAN MAESTRI	CENTRO
VIA GIOVANNI GUICCIARDI	CENTRO
VIA GRAMSCI	CENTRO
VIA HO-CHI-MINH	CENTRO
VIA J.F.KENNEDY	CENTRO
VIA LE ROSSE	CENTRO
Via LITOMYSL	CENTRO
VIA M.GRISENDI	CENTRO
VIA M.L.KING	CENTRO
VIA M.P.CURIE	CENTRO
VIA MAESTRI DEL LAVORO	CENTRO
VIA MARZABOTTO	CENTRO
VIA MATILDE DI CANOSSA	CENTRO
VIA MONTESSORI	CENTRO
VIA N.FRANCESCHINI	CENTRO
VIA N.PAGANINI	CENTRO
VIA O.OLMI	CENTRO
VIA P.NERUDA	CENTRO
VIA P.TOGLIATTI	CENTRO

VIA PEZZANO	CENTRO
VIA PIER GIORGIO FRASSATI	CENTRO
VIA PIEVE	CENTRO
VIA PIOLO	CENTRO
VIA PUCCINI	CENTRO
VIA R.DALL'AGLIO	CENTRO
VIA R.LUXEMBURG	CENTRO
VIA RIOLO	CENTRO
VIA S.ALLENDE	CENTRO
VIA S.D'ACQUISTO	CENTRO
VIA S.MATTEO	CENTRO
VIA SIMONINI	CENTRO
VIA SPALLANZANI	CENTRO
VIA U. MISELLI	CENTRO
VIA W.GANAPINI	CENTRO
VIA W.I.LENIN	CENTRO
VIA XVI LUGLIO	CENTRO
VIA XXIV MAGGIO	CENTRO
VIA XXV APRILE	CENTRO
VIA XXV LUGLIO	CENTRO
VIALE RISORGIMENTO	CENTRO
VILLAGGIO E.FERMI	CENTRO
VIA BORSEA	GRASSANO
VIA CARBOGNANO	GRASSANO
VIA FRATTA	GRASSANO
VIA G.FONTANILI	GRASSANO
VIA GRASSANO BASSO	GRASSANO
VIA MACIGNO MONTEMORO	GRASSANO
VIA PIETRE	GRASSANO
VIA REVERBERA	GRASSANO
VIA SEDIGNANO	GRASSANO
VIA VETTO	GRASSANO
VIA BELVEDERE	PONTENOVO
VIA BOCCO	PONTENOVO
VIA BONINI	PONTENOVO
VIA BOSI	PONTENOVO
VIA BRANZANA	PONTENOVO
VIA E.CONTI	PONTENOVO
VIA GHILGA	PONTENOVO

VIA LUIGI GALVANI	PONTENOVO
VIA MARTIRI DELLA BETTOLA	PONTENOVO
VIA MONTALI	PONTENOVO
VIA MONTEFALCONE	PONTENOVO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	PONTENOVO
VIA PONTENOVO	PONTENOVO
VIA PRAMPOLINI fino incrocio Via Sessanta	PONTENOVO
VIA PREDELE	PONTENOVO
VIA RAMPOGNANA	PONTENOVO
VIA REBIGNANA	PONTENOVO
VIA SESSANTA	PONTENOVO
VIA VEDRUZZO	PONTENOVO